

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare

Nuovi livelli reddituali (anno 2010) per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012

Con la circolare n. 22 del 20/6/2011 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono stati comunicati i nuovi livelli di reddito ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012

Il reddito da indicare nella nuova domanda dagli interessati per il periodo 1/7/2011 - 30/6/2012 è quello percepito nell'anno **2010**.

I dipendenti aventi titolo alla corresponsione dell'assegno per nucleo familiare per il periodo 01/07/2011 - 30/06/2012 dovranno presentarne domanda - utilizzando esclusivamente il modello allegato - entro il 20/09/2011, alla Struttura di appartenenza – Servizio Risorse Umane. Si fa presente che, in mancanza della presentazione della nuova richiesta, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, già in godimento al 30.6.2011, verrà sospesa con decorrenza 1.10.2011 con successivo recupero degli importi percepiti dall'1.7.2011.

I documenti attestanti la posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del dipendente richiedente l'assegno per il nucleo familiare (modelli CUD/2011 + mod. 730/2011 e/o Unico/2011), devono essere sempre allegati alla domanda in quanto il Punto Amministrativo è tenuto a controllare che la richiesta del beneficio abbia i requisiti previsti dalla legge..

Si consiglia di inserire la documentazione fiscale in busta chiusa nominativa da allegare alla domanda stessa.

La variazione rilevata dall'Istat, da considerare ai fini della rivalutazione dal 1 luglio 2011 dell'importo degli assegni familiari, è risultata pari all'1,6%.

Per i dipendenti che non abbiano mai richiesto l'attribuzione, l'istanza dovrà essere corredata anche da un **certificato di stato famiglia** in carta semplice e, nel caso in cui il dipendente si trovi nella posizione di separato o divorziato, dovrà essere allegata copia del dispositivo della sentenza di separazione o di divorzio recante le condizioni di affidamento dei minori e la data di omologazione.

Si precisa inoltre che tutte le modificazioni del nucleo familiare che dovessero intervenire durante l'anno dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Per coloro che presentano richiesta di **rideterminazione dell'assegno già in godimento**, il modello di domanda, contenente la composizione del nucleo familiare, può costituire **dichiarazione sostitutiva** di certificazione di stato di famiglia.

Al fine di rendere più facile la valutazione dei requisiti previsti dalla legge, si ritiene utile richiamare, per brevi cenni, i benefici previsti, nonché la normativa che ne regola la loro concessione, anche alla luce dei decreti sopra menzionati.

1) PERIODO DI RIFERIMENTO

Il reddito familiare da indicare nella domanda da produrre da parte degli interessati, per il periodo 01/07/2010 – 30/06/2011, è quello percepito nell'anno **2010**.

2) FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

- il richiedente l'assegno;
 - il coniuge (purché non legalmente ed effettivamente separato);
 - i figli legittimi, legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dai competenti organi di legge), non coniugati, di età inferiore ai 18 anni;
 - i figli maggiori di 18 anni, non coniugati, inabili che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
 - I figli tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, sono equiparati ai figli minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano compresi più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni. In questo caso si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori a 21 compiuti;
 - i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente, minori d'età, ovvero maggiorenni inabili, non coniugati, orfani di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione dei superstiti.
- Nei casi di inabilità occorre allegare alla domanda, se non già presentato negli anni precedenti, un certificato rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, attestante l'invalidità totale, nel caso di maggiorenni, o il diritto all'indennità di accompagnamento per i minorenni.

3) NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;
- i figli naturali del/della richiedente coniugato/a non separato/a legalmente, non inseriti nella famiglia legittima;
- i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell'altro genitore non convivente con il/la richiedente;
- il coniuge ed i familiari di cittadino italiano che non hanno la residenza in Italia, per i quali spetti un trattamento di famiglia a carico di uno stato estero;
- il coniuge ed i familiari di cittadino straniero che non hanno la residenza in Italia;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti.

4) FORMAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

La somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare costituisce il reddito cui fare riferimento.

CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO:

- i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF: **redditi da lavoro dipendente** (compresi gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva c.d. "detassazione", a tassazione separata e gli importi versati alla previdenza complementare- es. FondoPoste), redditi da lavoro **autonomo o professionale, redditi d'impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati** (al lordo della deduzione relativa all'abitazione principale), gli **assegni periodici** corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio, ecc.);
- prestazioni previdenziali quali indennità di disoccupazione, di maternità, di mobilità, indennità temporanea INAIL, ecc.
- i redditi prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF;
- i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la Fao);
- borse di studio assoggettate all' IRPEF;
- **i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva,**

se di importo complessivamente superiore a € 1.032,91.

NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO:

- il trattamento di fine rapporto comunque denominato e le eventuali anticipazioni sul trattamento stesso;
- l'assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni di guerra e le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti;
- le indennità di frequenza corrisposte ai minori mutilati ed invalidi civili.
- borse di studio e assegni di ricerca esenti IRPEF ai sensi dell'art. 4 della legge 476/1984 o, se soggette, di importo inferiore a 1.032,91 euro.

N.B. L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi diversi da quelli da lavoro dipendente supera il 30% del reddito complessivo percepito dal nucleo familiare (art. 2, comma 10, legge 153/88). Pertanto, il reddito del nucleo familiare del richiedente dev'essere costituito al **70% da reddito di lavoro dipendente**. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.

L'ex coniuge, che abbia avuto in affidamento i figli e non sia titolare di una posizione protetta (cioè non abbia un rapporto di lavoro in atto e non goda di trattamenti pensionistici) può **esercitare il diritto all'ANF sulla posizione tutelata dell'altro coniuge, lavoratore dipendente**; in tale evenienza, il reddito di quest'ultimo verrà preso in esame solo per stabilire il diritto all'erogazione, mentre la quota da riconoscersi sarà definita in base al reddito complessivo del nucleo costituito dal coniuge affidatario e dai figli.

5) VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il percettore dell'assegno è tenuto a comunicare al Punto Amministrativo le variazioni del proprio nucleo familiare entro 30 giorni dal loro verificarsi. Si precisa, ad ogni buon fine, che l'art.3 del DLCPS 27/11/47 N 1331, prevede per il lavoratore che abbia prodotto dichiarazione non conforme al vero, la perdita, per la durata non inferiore ai sei mesi, del godimento dell'assegno stesso, oltre all'attribuzione delle responsabilità di natura penale, civile e disciplinare.

6) NUOVE RICHIESTE

I dipendenti che chiedono per la prima volta l'attribuzione del beneficio, avranno cura di allegare un certificato di stato di famiglia.

Per i richiedenti separati o divorziati, si dovrà allegare copia del dispositivo della sentenza recante le condizioni di affidamento dei minori e la data di omologazione.

Si allega il modello di domanda e la citata Circolare nr. 22 del 20/6/2010 del M.E.F.

Le tabelle con i nuovi limiti reddituali nel sito del Ministero delle Finanze e dell'INPS oppure possono essere consultate presso le strutture di appartenenza- Servizio Risorse Umane.

Si invitano tutti i Responsabili a portare a conoscenza della presente comunicazione tutto il personale nei modi consueti, ivi compreso quello assente per qualsiasi causa.